

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1588 del 25/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. S.EC.AM. S.R.L. con sede legale in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di magazzinaggio e commercio all'ingrosso di prodotti chimici sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 34
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1611 del 25/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. S.EC.AM. S.R.L. con sede legale in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di magazzinaggio e commercio all'ingrosso di prodotti chimici sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 34.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/12/2015 acquisita ai Prot. Unione 51144, 51147 e dalla Provincia di Forlì-Cesena ai Prot. Prov.li 107665 del 21/12/2015 e 107900 del 22/12/2015, da **S.EC.AM. S.R.L.** nella persona di De Cunto Mirella, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale **per lo stabilimento di magazzinaggio e commercio all'ingrosso di prodotti chimici sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 34**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto che in data 28/01/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 3512 e da Arpae al PGFC/2016/1184 del 01/02/2016;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 16/02/2016 Prot. Unione 6582, acquisita al PGFC/2016/2097 del 17/02/2016, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Tenuto conto che in data 24/02/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 7820 ed al PGFC/2016/2877 del 01/03/2016;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/4236 del 24/03/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 06/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Mercato Saraceno con nota Prot. Com.le 2339 del 02/03/2016, acquisita al PGFC/2016/3302 del 08/03/2016, ha comunicato quanto segue: “(...) *Vista la dichiarazione del TCA Ing. Giancarlo Lombardi del 23/02/2016, considerato che l'attività effettua esclusivamente lo stoccaggio di prodotti chimici per trattamenti ambientali dalle cisterne presenti in loco ai mezzi di trasporto e viceversa, e che in base alla classificazione acustica comunale il fabbricato artigianale, è inserito in Classe Acustica V, mentre i ricettori sensibili più prossimi ricado in classe III, Considerato altresì che l'attività è esclusa dall'allegato B del D.P.R. 227/2011 e che pertanto è assentibile la presentazione di dichiarazione sostitutiva di un TCA di cui all'art. 4 comma 2 di tale Decreto; Tutto ciò premesso e considerato non si rilevano condizioni di criticità acustica presso l'area oggetto di valutazione pertanto si esprime parere favorevole nel rispetto delle emissioni previste dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del Comune di Mercato Saraceno. Qualora la rumorosità dell'attività prodotta della ditta venga incrementata dovrà essere effettuata una nuova valutazione a firma di TCA”;*
- si è aggiornata al ricevimento della documentazione integrativa richiesta;

Visto che le integrazioni scaturite in sede di Conferenza di servizi sono state richieste alla ditta con nota PGFC/2016/5018;

Tenuto conto che in data 21/04/2016 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito al PGFC/2016/5856;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/6377 del 29/04/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 13/05/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel

rispetto delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento;

- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle prescrizioni definite nella seduta odierna e di quelle definite in quella precedente del 06/04/16;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 23/05/2016, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 364 del 01/09/05 prot. n. 59864/05 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena rilasciata a S.EC.AM. spa;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **S.EC.AM. S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **S.EC.AM. S.R.L.** (C.F./P.IVA 01118170396), con sede legale in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A, per lo **stabilimento di magazzinaggio e commercio all'ingrosso di prodotti chimici sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 34.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 364 del 01/09/05 prot. n. 59864/05, rilasciato ai sensi del previgente D.P.R. 203/88 ed in scadenza al 31/12/15 ai sensi dell'art. 282 c. 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, con modifiche relative all'inserimento di un nuovo serbatoio A4 (acque di prima pioggia), rinumerazione delle emissioni esistenti e ampliamento delle tipologie di prodotti stoccabili con interscambiabilità tra i vari serbatoi. Con nota del 16/02/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una valutazione istruttoria di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 06/04/16, ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa circa le emissioni in atmosfera. Tale documentazione è stata inviata dalla Ditta agli Enti in data 21/04/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 13/05/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 Sfiati serbatoi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 - tenuto conto del limitato tempo in cui avvengono le operazioni di carico dei serbatoi si ritiene di non stabilire valori limite di emissione per gli sfiati dei serbatoi. La Ditta settimanalmente dovrà effettuare la verifica del pH delle guardie idrauliche provvedendo, qualora necessario, al reintegro delle stesse con soluzione acida o alcalina ovvero alla sostituzione totale della soluzione di guardia idraulica. Tali operazioni dovranno essere annotate su apposito registro vidimato da Arpae.

Concentratore e dissolutore presenti nello stabilimento - preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta che “*entrambi gli impianti sono collocati in locali chiusi e non generano emissioni dirette in atmosfera*”, si ritiene che tali impianti non debbano essere assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 13/05/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale delle sedute del 06/04/16 e del 13/05/16 consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/12/2015 prot. n. 51144, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di magazzinaggio e commercio all'ingrosso di prodotti chimici, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI N. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 – SFIATI SERBATOI A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7

Portata massima	30	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	1	h/g

Tenuto conto del limitato tempo in cui avvengono le operazioni di carico dei serbatoi, si ritiene di non stabilire valori limite di emissione per gli sfiati dei serbatoi dotati di guardia idraulica.

2. La Ditta settimanalmente dovrà effettuare la verifica del pH delle guardie idrauliche installate sugli sfiati dei serbatoi provvedendo, qualora necessario, al reintegro delle stesse con soluzione acida o alcalina ovvero alla sostituzione totale della soluzione di guardia idraulica. Tali operazioni dovranno essere annotate sul registro di cui al successivo punto 6.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E4** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*) e al Comune di Mercato Saraceno la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate alle guardie idrauliche dei serbatoi di cui alle **emissioni da E1 a E7**, così come richiesto al precedente punto 6.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.